

SINODALI, PERCHÉ? STRUTTURE ED EVENTI SINODALI

Nell'iniziare la mia riflessione, permettetemi di ringraziare il Vicario Generale, mons. Bassiano Uggè, per l'invito e tutti voi per la vostra presenza e per la pazienza e misericordia che vi chiederò di esercitare nei miei confronti. Purtroppo i nomi illustri che avrebbero potuto affrontare molto meglio di me questa riflessione non erano disponibili, e quindi vi è chiesto di accettare tutti i miei limiti e il piccolo tentativo che provo ad offrirvi.

Dopo le riflessioni più teologiche, che ieri vi sono state proposte da don Gianfranco Calabrese, oggi provo ad accostare la domanda di fondo che orienta queste due giornate di aggiornamento teologico a partire da uno sguardo canonico, confrontandomi con le strutture e gli eventi sinodali che già sono previsti nella Chiesa e tenendo presenti alcune attenzioni indispensabili per realizzare un vero cammino di sinodalità.

Tengo sullo sfondo il percorso che come Diocesi state avviando in vista della celebrazione di un sinodo diocesano, senza entrare troppo nei dettagli "tecnici", così da lasciare alle vostre riflessioni e agli ulteriori approfondimenti ogni possibile attualizzazione in vista dell'evento sinodale per eccellenza a cui vi state preparando, ma anche di tutti gli altri luoghi di sinodalità che già concretamente la vostra Chiesa, come ogni Chiesa diocesana, vive e realizza.

Mi lascerò guidare dal documento della Pontificia Commissione Teologica Internazionale "*La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*" del marzo 2018, che sicuramente già conoscete, e ugualmente da quanto già in *Evangelii gaudium* Papa Francesco aveva indicato come cammino di conversione per una Chiesa veramente sinodale. Allo stesso tempo mi confronterò con le norme canoniche e con alcune prassi che incontro nella mia esperienza, così da provare ad affrontare alcuni nodi che le strutture e gli eventi sinodali ci presentano.

Una breve premessa: per un diritto a servizio dell'edificazione di una Chiesa sinodale

Forse qualcuno di voi si è domandato per quale motivo una riflessione di diritto canonico sul tema della sinodalità, e forse qualcun altro ha pensato che il tema fosse da demandare alla pastorale e non più alle norme canoniche.

Se, come si legge al n. 76 del documento della Commissione Teologica,

«la dimensione sinodale della Chiesa si deve esprimere attraverso la messa in atto e il governo di processi di partecipazione e di discernimento capaci di manifestare il dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali»,

anche il diritto, strumento a servizio della comunione, diventa uno dei luoghi in cui quel dinamismo comunione è regolato e indirizzato verso un'effettiva realizzazione, nella tutela del bene di tutto il Popolo di Dio.

Qui occorre soffermarci brevemente su alcuni rischi che il diritto può correre, o meglio che il suo utilizzo può far emergere, che rispondono in qualche modo a quelle deformazioni "mondane" richiamate in alcuni passaggi del suo magistero da Papa Francesco.

In primo luogo, lo strumento del Codice, a cui spesso si riduce lo stesso diritto canonico al punto da giungere a un'indebita identificazione, può indurre una modalità di lettura e di applicazione della norma che rasenta una forma di positivismo giuridico non dissimile da chi riduce il diritto e la giustizia alla legge. In tal modo, però, si snatura il contenuto stesso delle norme canoniche e ci si rifugia in un'apparente sicurezza che impedisce però al diritto canonico di assolvere il suo compito.

In secondo luogo, se può essere un dato assodato che il dettato del Codice non sia un testo rivelato e quindi che, come ogni legge positiva, sia mediazione tra ciò che lo precede sostanzialmente e la

formulazione tecnica della norma stessa, forse è importante ricordare come più radicalmente il diritto canonico sia strettamente legato alla teologia, ma nel senso che esso sia “cieco” nel momento in cui si antepone al dato teologico. Non è il Codice che indica la strada alla teologia, ma è la riflessione teologica che diventa il luogo interpretativo della stessa norma e ne guida non solo l’eventuale riformulazione, ma la stessa applicazione.

Se si evitano questi rischi, si può correttamente intendere a applicare il diritto canonico come strumento per edificare la Chiesa, e quindi come strumento che, per la sua stessa natura, è chiamato a mettersi a servizio della comunione ecclesiale.

Una prima dimensione di tale specificità ministeriale il diritto canonico la attinge dalla sua natura normativa. Il diritto, infatti, inteso non solo come legge o regola, ma più profondamente come ciò che appartiene alla natura stessa della persona, esprime in profondità la dimensione relazione che ci è propria in quanto creature. L’uomo è creato, infatti, come essere in relazione con Dio, con chi gli è simile e con tutto il creato. Tre dimensioni della capacità relazione dell’uomo creato che sono infrante dal peccato e che sono redente da Cristo, perché siamo salvati proprio come persona.

Il diritto canonico riconosce questa dimensione relazionale, che si realizza nell’esperienza di fede ed ecclesiale, e la regola perché sia partecipe di quella salvezza con cui siamo guariti dal Figlio fatto uomo e restituiti nella nostra dimensione di figli.

A questa caratteristica fondante del diritto, si aggiungono le determinazioni che la stessa comunione illumina sia della persona del fedele sia delle relazioni che tra i fedeli si instaurano nella Chiesa.

La comunione per il diritto canonico non è, però, un dato statico e univoco, ma bensì una dimensione dinamica, e allo stesso tempo un bene da tutelare non solo per il singolo fedele ma per la Chiesa stessa, con i conseguenti diritti e doveri che la rendono possibile.

Così il dovere previsto dal can. 209 § 1 per cui tutti «i fedeli sono tenuti all’obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa», non è semplicemente quello di conservare le condizioni per cui sia possibile la comunione, ma di agire avendo come scopo la comunione stessa, evitando ogni scelta che possa in qualche modo incrinare o ferire tale comunione, così da agire non solo con uno sguardo rivolto alla propria posizione o all’interesse personale, ma con l’attenzione che ci permette di riconoscerci in un legame vitale con tutti i fedeli incorporati nella Chiesa e chiamati alla stessa comunione.

La prima modalità di custodire la comunione è, ovviamente, la fedeltà e l’obbedienza alle stesse leggi che sono costituite per il bene dei fedeli, e quindi per tutelare la comunione che li lega, ma tale obbedienza non dovrebbe più rispondere a una dimensione formale, bensì alla volontà di edificare la Chiesa come comunione. Possiamo comprendere il senso di questa obbedienza facendo riferimento al can. 223 § 1, in cui si ricorda che «nell’esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tenere conto del bene comune della Chiesa, come pure dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri». Dunque, non esistono diritti assoluti nella Chiesa, ma tutti i diritti concorrono a quel bene comune che è, in fondo, la stessa comunione ecclesiale e da cui non solo discende l’ordine degli obblighi e delle rivendicazioni dei diritti personali, ma scaturisce il bene di ogni fedele che in quella comunione è sostenuto nella via della salvezza e da quella comunione è inserito nella vita di Grazia che conduce alla comunione con Dio.

Viceversa, la rivendicazione di un proprio diritto, per quanto giusto, rischia di contrapporre il singolo alla comunità e, quindi, di diventare impedimento al conseguimento di un bene che è tale nella misura in cui lo sia per tutti e per ciascuno, e quindi nuovamente nella logica della comunione del Popolo di Dio.

Già da questi primi accenni, possiamo vedere come il diritto canonico, custodendo la natura relazione dei fedeli e mettendosi a servizio dell’edificazione di una Chiesa comunione, possa delineare alcune dinamiche che rendono possibile un vero spirito sinodale, lo tutelano da abusi, lo indirizzano alla ricerca del bene dell’intero Popolo di Dio «interpellato dalla sua originaria vocazione sinodale», espressione che leggiamo al n. 72 del documento della Commissione Teologica Internazionale.

Due dimensioni di fondo della sinodalità

Prima di accostare le strutture che realizzano la sinodalità nella Chiesa particolare, mi sembra opportuno richiamare due dimensioni di fondo che il documento della Commissione Teologica delinea descrivendo la dinamica della sinodalità.

Ancora al n. 72 leggiamo, infatti, che

«la circolarità tra il *sensus fidei* di cui sono insigniti tutti i fedeli, il discernimento operato ai diversi livelli di realizzazione della sinodalità e l'autorità di chi esercita il ministero pastorale dell'unità e del governo descrive la dinamica della sinodalità. Tale circolarità promuove la dignità battesimale e la corresponsabilità di tutti»,

e al n. 73 si precisa che

«in questa prospettiva, risulta essenziale la partecipazione dei fedeli laici. Essi sono l'immensa maggioranza del Popolo di Dio e si ha molto da imparare dalla loro partecipazione alle diverse espressioni della vita e della missione delle comunità ecclesiali, della pietà popolare e della pastorale d'insieme, così come dalla loro specifica competenza nei vari ambiti della vita culturale e sociale»,

indicando come sia indispensabile la consultazione dei laici «nel dare avvio ai processi di discernimento nella cornice delle strutture sinodali» (ancora al n. 73).

Quella della consultazione, e delle modalità in cui si realizza specificamente nella Chiesa, e quella della corresponsabilità di tutti i fedeli, e soprattutto dei laici, sono le due dimensioni di fondo della sinodalità che Papa Francesco già aveva indicato nella *Evangelii gaudium* e che diventano costitutive di ogni evento sinodale.

Proviamo a richiamarne alcuni aspetti, per poi vederne le conseguenze nelle strutture e negli eventi sinodali, e gli aspetti problematici che ancora restano da affrontare.

La consultività ecclesiale: diritto-dovere di tutti i fedeli (cfr. can. 212 § 3)

La prima dimensione che troviamo esplicitata in *Evangelii gaudium*, e da cui prendo le mosse, è proprio quella legata al tema della consultività, indicata da Papa Francesco come attuazione pratica della comunione missionaria chiesta alle Chiese diocesane.

Si è soliti individuare in questa consultività il limite e la causa del diffuso disinteresse verso tutti quegli organismi in cui essa si attua, e a cui Francesco fa riferimento nel n. 31 di *Evangelii gaudium*. Come ormai da anni si legge in diversi studi sul tema, la crisi è in realtà conseguenza di un'interpretazione e una prassi riduttiva del senso e del contenuto della consultività, frutto di un forte influsso di una visione più civilistica o "democratica" e di un'accentuazione della sacralità del ministero ordinato.

La consultività ecclesiale non nasce, infatti, da un atto di bontà del superiore, o da un obbligo giuridico a cui è tenuta l'autorità a cui mancasse un'adeguata conoscenza delle questioni da decidere, ma semmai è radicata nella comune appartenenza dei fedeli all'unico Popolo di Dio e nel Battesimo da cui origina tale incorporazione.

La consultività dice di questa comune appartenenza al corpo ecclesiale, con la specificità di funzioni e competenze proprie, nella ricerca comune di ciò che lo Spirito suscita in tutti i membri del Popolo di Dio. Tale dimensione fondamentale è stata recepita nel diritto – dovere del can. 212 § 3 in cui si legge che «in rapporto alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone».

Come si vede, a differenza di quanto previsto dal § 2 dello stesso canone, dove si afferma che «i fedeli sono liberi di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri», nel § 3 gli stessi fedeli non si limitano a esprimere delle necessità o dei desideri, ma sono chiamati a esercitare un diritto, che diventa talvolta anche dovere, nel condividere con i

pastori il proprio pensiero su ciò che costituisce il bene della Chiesa, e a farlo a partire dalla competenza e dalle conoscenze che derivano dallo stato di vita e dalla condizione in cui vivono la personale appartenenza ecclesiale¹.

La consultività chiede, di conseguenza, a chi è chiamato a presiedere la comunità di porsi in atteggiamento di vero ascolto per una decisione che non discende dall'alto, ma che si forma dal "con-sentire", dal "sentire in comunione" dei fedeli a lui affidati. Un ascolto che non potrà realizzarsi in incontri segnati da occasionalità ed eccezionalità dell'assemblea (come si realizza, ad esempio, nel Sinodo diocesano), vuota formalità e polarizzazioni nelle votazioni (quando il confronto si condensa solo intorno a scelte da approvare), da una rappresentatività che rischia di rispondere solo alla logica della delega, e in altre deformazioni che riducono le decisioni alla responsabilità di un soggetto ecclesiale monocratico. Come scrive Papa Francesco al n. 31 di *Evangelii gaudium*, si tratta di essere sempre più dei Pastori che siano mossi dal «desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti».

La corresponsabilità e la ministerialità laicale

La seconda dimensione, strettamente collegata alla consultività, è quella della corresponsabilità e della ministerialità laicale, anch'essa evocata da Papa Francesco in *Evangelii gaudium*.

Al n. 102 Papa Francesco riconosce una «maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali», pur indicando alcune sfide che ancora si devono affrontare per una vera partecipazione dei laici nell'assunzione di responsabilità e nel processo decisionale ecclesiale.

In modo estremamente sintetico, possiamo qui richiamare che il can. 225 del Codice riconosce ai laici l'obbligo-diritto di impegnarsi per l'annuncio della salvezza, soprattutto in quei contesti e verso quelle persone che solo loro possono raggiungere essendo fedeli immersi nelle realtà e nei compiti secolari, e per cui, di conseguenza, viene loro riconosciuto il diritto alla libertà nelle realtà della città terrena, da cui possano sgorgare scelte impregnate di spirito evangelico e di attenzione alle proposte del magistero ecclesiastico (cfr. can. 227).

Un secondo gruppo di obblighi nel Codice è rivolto a quei laici che vivono nello stato coniugale: il can. 226 § 1 riconosce un vero e proprio ufficio, inteso come dovere specifico, di edificare il popolo di Dio mediante il matrimonio e la famiglia, mentre il § 2 si sofferma sul ruolo insuperabile dei genitori come educatori, anche nella fede, per i figli.

Solo a questo punto il Codice introduce l'abilità per i laici, ritenuti idonei, di essere assunti in uffici ecclesiastici e incarichi (cfr. can. 228 § 1). Trattandosi di abilità, questa è riconosciuta al singolo, per cui non si può parlare di un diritto per i laici, né di uffici o incarichi ecclesiastici che siano per loro natura strettamente laicali.

Nel § 2 dello stesso can. 228 si riconosce l'abilità dei laici, in forza della scienza adeguata, prudenza e onestà, a «prestare aiuto ai Pastori come esperti o consiglieri», ritraducendo in questo modo il diritto – dovere che abbiamo ricordato nel can. 212 § 3.

Come ben sappiamo, solo due ministeri sono stati istituiti nella normativa codiciale, quello di lettore e di accolto, riservati ai laici di sesso maschile (cfr. can. 230 § 1), con la possibilità, indicata al § 2, di altri incarichi temporanei e, al § 3, di un elenco di altre figure di supplenza. Come si può vedere, l'elenco rispecchia ministerialità propriamente solo di tipo liturgico, pur prevedendo il Codice altre funzioni a cui i laici possono essere chiamati, quali la partecipazione alla cura pastorale di una parrocchia², la predicazione in una chiesa³, la catechesi⁴ e l'azione missionaria⁵, sempre però svolgendo compiti di supplenza del ministero ordinato.

¹ Cfr. T. VANZETTO, *Commento a un canone: Canone 212, § 3: fedeli e Pastori: un dialogo?*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988) 66-67.

² Cfr. can. 517 § 2.

³ Cfr. can. 766.

⁴ Cfr. can. 776.

⁵ Cfr. can. 784.

Evangelii gaudium auspica viceversa per l'impegno laicale una «penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico» (n. 102). In modo ancora più puntuale, nella lettera al card. Oullet del marzo 2016, Papa Francesco ripercorre le sfide che si aprono proprio nell'impegno laicale nella società, constatando come

«molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere della Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come accompagnare un battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana; su come, nella sua attività quotidiana, con le responsabilità che ha, s'impegna come cristiano nella vita pubblica. Senza rendercene conto, abbiamo generato una élite laicale credendo che sono laici impegnati solo quelli che lavorano in cose "dei preti", e abbiamo dimenticato, trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua speranza nella lotta quotidiana per vivere la fede»⁶.

Rispondere a questa responsabilità riconosciuta ai laici potrebbe richiedere di riconoscere e istituire dei ministeri specifici in un percorso che comporta ascolto e discernimento, giungendo in un secondo momento alla loro regolazione normativa. Ascolto e discernimento dovrebbero evitare di istituire ministeri laicali ancora nella logica della supplenza, per giungere all'istituzione di ministeri che siano risposta a esigenze reali, evitando anche l'eventuale personalizzazione che rischia di essere "consacrazione" dell'azione del singolo, e non il riconoscimento di un bisogno, in qualche modo permanente, della comunità ecclesiale.

Come tale, quindi, un ministero istituito non è pensato sulla misura di chi lo riceve, ma a partire da un'azione che appartiene alla Chiesa e alla sua missione e che da essa stessa è riconosciuta e affidata a chi sia abile ad assumerla e compierla. Questo è ancora più importante nel momento in cui si volessero istituire ministeri che "apparentemente" non sono funzioni e compiti strettamente ecclesiali: solo riconoscendone il legame con la Chiesa e con la sua azione nel mondo, si potrà avviare alla semplice "investitura" di quei laici che altrimenti si limiterebbero solo a svolgere ciò che è proprio della loro professione, o dei loro compiti quotidiani.

Allo stesso tempo, se e come si saprà riconoscere la specificità del soggetto "laici" soprattutto in quell'azione ecclesiale che solo loro possono svolgere, tanto più sarà opportuno riconoscere e istituire quella ministerialità che ne deriva, così che sia evidente come tale azione sia servizio dell'edificazione della Chiesa e della sua missione di annuncio del Vangelo.

Le strutture e gli eventi sinodali

Nell'introdurre le strutture e gli eventi in cui si realizza una Chiesa sinodale, il documento della Commissione Teologica richiama ancora al n. 76 come

«la dimensione sinodale della Chiesa si deve esprimere attraverso la messa in atto e il governo di processi di partecipazione e di discernimento capaci di manifestare il dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali. La vita sinodale si esprime in strutture istituzionali e in processi che conducono, attraverso diverse fasi (preparazione, celebrazione, ricezione), a eventi sinodali in cui la Chiesa è convocata a seconda dei vari livelli di attuazione della sua costitutiva sinodalità. Quest'impegno necessita di attento ascolto dello Spirito Santo, di fedeltà alla dottrina della Chiesa e al contempo di creatività per individuare e rendere operativi gli strumenti più adatti alla partecipazione ordinata di tutti, allo scambio dei rispettivi doni, alla lettura incisiva dei segni dei tempi, all'efficace progettazione nella missione».

Si tratta dunque non solo di strutture, già regolate dalla normativa canonica o di nuova e futura realizzazione, ma di processi che sono sottesi alle strutture stesse e si attuano in quelle fasi che possano manifestare un vero convivere e partecipare di tutti i membri del Popolo di Dio.

Il luogo in cui questo si attua è proprio la Chiesa particolare, come ancora il documento al n. 77 evidenzia:

⁶ FRANCESCO, lettera *al card. Marc Oullet, presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 mar. 2016.

«I legami di storia, linguaggio e cultura, che in essa plasmano la comunicazione interpersonale e le sue espressioni simboliche, ne delineano il volto peculiare, favoriscono nella sua vita concreta l'esercizio di uno stile sinodale e costituiscono la base per un'efficace conversione missionaria. Nella Chiesa particolare la testimonianza cristiana s'incarna in specifiche situazioni umane e sociali, permettendo un' incisiva attivazione delle strutture sinodali a servizio della missione».

Il documento accosta, quindi, il Sinodo diocesano e le altre strutture che nella Chiesa particolare sono a servizio della vita sinodale.

Il Sinodo diocesano

Riprendendo il direttorio *Apostolorum successores* [=AS], il Sinodo diocesano è indicato al n. 78 dal documento della Commissione Teologica come il «vertice delle strutture di partecipazione della diocesi»⁷, per precisare al n. 79 che il Sinodo sia da intendersi «come atto del governo episcopale e come evento di comunione che esprime l'indole della comunione gerarchica che appartiene alla natura della Chiesa»⁸ ma completando tale affermazione con la dinamica sinodale della partecipazione di «tutti», «alcuni» e «uno»:

«La partecipazione di «tutti» va attivata attraverso la consultazione nel processo di preparazione del Sinodo, allo scopo di raggiungere tutte le voci che sono espressione del Popolo di Dio nella Chiesa particolare. I partecipanti alle assemblee e sinodi a titolo di ufficio, di elezione o di nomina episcopale, sono gli «alcuni» cui è confidato il compito della celebrazione del Sinodo Diocesano [...]. È essenziale che, nel loro insieme, i sinodali offrano un'immagine significativa ed equilibrata della Chiesa particolare, riflettendo la diversità di vocazioni, di ministeri, di carismi, di competenze, di estrazione sociale e di provenienza geografica. Il Vescovo, successore degli Apostoli e Pastore del suo gregge che convoca e presiede il Sinodo della Chiesa particolare, è chiamato a esercitarvi con l'autorità che gli è propria il ministero dell'unità e della guida». (n. 79)

A sua volta, il Codice di diritto canonico nel can. 460 descriveva il Sinodo diocesano come «l'assemblea di sacerdoti e altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana». Il canone indica in questo modo la composizione del Sinodo, distinguendo chi vi partecipa in forza del sacerdozio ordinato e chi invece in forza del sacerdozio battesimale, evidenziando che non tutta la Chiesa particolare partecipa all'assemblea sinodale ma solo alcuni che sono scelti, e precisando la finalità di aiuto al Vescovo nella ricerca del bene di tutta quella comunità ecclesiale.

I canoni successivi indicano la presidenza del Vescovo diocesano, i membri di diritto e quelli che sono chiamati a parteciparvi, oltre a eventuali osservatori di altri Chiese o comunità ecclesiali non nella piena comunione con la Chiesa cattolica (cfr. cann. 462-463). Inoltre, si fa un cenno alla modalità di lavoro dell'assemblea sinodale, affermando che in essa si tratteranno le questioni affidate alla libera discussione (cfr. can. 465). Il can. 466 ribadisce l'unicità del Vescovo come legislatore, e quindi il voto solo consultivo dei membri del Sinodo, con la conseguenza che le dichiarazioni e i decreti sinodali hanno valore normativo solo se sottoscritti dal Vescovo e da lui pubblicati.

Quanto stabilito dal Codice sul Sinodo è completato dalle disposizioni dell'istruzione della Congregazione dei vescovi e della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, *In constitutione apostolica*, del marzo 1997, dove si delineano le fasi successive di preparazione e celebrazione del sinodo diocesano, e da quanto si legge nel direttorio per il ministero dei Vescovi *Apostolorum successores* ai nn. 166-174.

A partire dalle indicazioni di questi documenti, e tenendo presenti le esperienze sinodali sinora realizzate, si è soliti distinguere quattro fasi nella celebrazione del Sinodo diocesano: l'indizione; la preparazione remota e prossima; la celebrazione; la promulgazione e l'attuazione dei decreti.

⁷ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio *Apostolorum successores*, 22 feb. 2004, n. 166.

⁸ AS n. 166.

a) *L'indizione* è un atto proprio del Vescovo: questi, con un suo decreto, annuncia solennemente alla diocesi che intende convocare e celebrare il Sinodo. Questo atto presuppone che si sia già svolta la valutazione sull'opportunità di tenere il Sinodo e che si sia consultato il consiglio presbiterale, come prevede il can. 461 § 1.

b) *La preparazione* è il momento più delicato dell'iter sinodale. Non si tratta, ovviamente, solo della preparazione tecnica delle future assemblee sinodali, ma del coinvolgimento dell'intera Diocesi. All'interno di questa fase si distingue una *preparazione remota*, da farsi immediatamente dopo l'indizione del Sinodo, con la costituzione della commissione preparatoria, che per *Apostolorum successores* è chiamata ad assistere il Vescovo in questa fase di preparazione e per la cui composizione non esistono particolari vincoli formali: sarebbe ovviamente importante che fosse rappresentativa di tutte le componenti del popolo di Dio (sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici), e che siano scelte persone capaci di orientare i lavori sinodali, così da preparare sussidi e schemi adatti al coinvolgimento diretto delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali. È il tempo in cui tutta la Diocesi è informata dell'importanza del Sinodo, così da sentirsi attivamente coinvolta nel suo svolgimento, a partire dalla promozione di momenti preghiera per un adeguato accompagnamento spirituale del Sinodo, secondo le indicazioni che si leggono in *Apostolorum successores* al n. 173.

Quando la commissione preparatoria avrà terminato la preparazione di schede e sussidi, si passerà alla *preparazione prossima*: ogni realtà ecclesiale operante nella Diocesi, a partire dalle parrocchie, è chiamata a farsi direttamente carico del lavoro sinodale, rispondendo agli stimoli e ai quesiti proposti dalla commissione preparatoria. Tutto questo materiale, organizzato e catalogato, confluirà nel "testo base", cioè nel canovaccio sul quale saranno chiamati a riflettere e discutere i membri della futura assemblea sinodale. In parallelo, si stabiliranno il calendario e il programma delle sessioni e il regolamento dei lavori dell'assemblea.

c) *La celebrazione* prevede un ultimo adempimento previo, cioè la costituzione dell'assemblea sinodale. *Apostolorum successores* offre in merito alcune indicazioni sulla scelta dei membri del Sinodo:

«è necessario fare in modo che la composizione dei membri del Sinodo rifletta la diversità di vocazioni, di impegni apostolici, di origine sociale e geografica che caratterizza la diocesi, procurando però di affidare ai chierici un ruolo prevalente, secondo la loro funzione nella comunione ecclesiale. Il contributo dei sinodali sarà tanto più valido quanto più emergano per rettitudine di vita, prudenza pastorale, zelo apostolico, competenza e prestigio» (n. 169).

Questo è il momento più solenne dell'intero percorso sinodale e ne costituisce il cuore: si apre con una solenne Eucaristia, all'interno della quale tutti i convocati all'assemblea sinodale debbono emettere la professione di fede e prestare giuramento.

Seguono le sessioni dibattimentali, nelle quali, come già accennato, a norma del can. 465 «tutte le questioni proposte siano sottoposte alla libera discussione dei membri», sulla base degli schemi e secondo il calendario dei lavori precedentemente stabiliti.

Il dibattito dovrebbe concludersi con una votazione sui singoli punti, in modo che il Vescovo conosca l'orientamento preciso dell'assemblea su ogni tema.

d) Alla conclusione dei lavori dell'assemblea, come già ricordato, tocca al Vescovo *promulgare* i decreti sinodali, dando loro valore di legge vincolante per tutti i fedeli della diocesi. Globalmente considerati, essi costituiscono il "libro sinodale", un testo che mantiene insieme una dimensione pastorale e normativa, e che raccoglie i risultati della riflessione sinodale dando orientamenti per il futuro della Diocesi. Anche se condotto con cura, un sinodo potrà incidere nella vita della comunità diocesana solo se sarà accolto ma soprattutto richiamato e tradotto nelle scelte future dai piani pastorali del Vescovo e delle singole realtà ecclesiali.

In merito al compito del Vescovo come unico legislatore al termine del percorso sinodale, *Apostolorum successores* precisava che

«il Vescovo fin dall'inizio del cammino sinodale dovrà chiarire che i sinodali sono chiamati a prestare aiuto al Vescovo diocesano con il loro parere e con il voto consultivo. La forma

consultiva del voto sta ad indicare che il Vescovo, pur riconoscendone l'importanza, è libero di accogliere o meno le opinioni dei sinodali. D'altra parte, egli non si discosterà da opinioni o voti espressi in larga maggioranza, se non per gravi motivi di carattere dottrinale, disciplinare o liturgico. Il Vescovo chiarisca subito, qualora ve ne fosse bisogno, che non si può mai contrapporre il Sinodo al Vescovo in forza di una pretesa rappresentanza del Popolo di Dio» (n. 171).

Giustamente alcuni autori fanno notare come tali affermazioni creino una precisa relazione anche tra il Vescovo e le conclusioni sinodali, per cui egli non solo non potrà pubblicare testi normativi sinodali che siano difformi o contrari a quanto è stato determinato nella libera discussione e nelle conclusioni, seppur solo consultive, a cui è giunta l'assemblea del sinodo diocesano, ma soprattutto con la sottoscrizione delle stesse conclusioni ne assicurerà il valore e l'autenticità di atto ecclesiale.⁹

Può essere utile segnalare che *Apostolorum successores* dedicava il n. 175 a «forum» o altre assemblee ecclesiali, che avrebbero dovuto seguire le indicazioni normative e celebrative in modo analogo con quanto previsto per il Sinodo diocesano: di tali assemblee, che sempre più si stanno diffondendo nella prassi della vita delle Chiese particolari, troviamo un cenno anche al n. 82 del documento della Commissione Teologica, ma con l'indicazione che esse siano «cornice e preparazione ordinaria all'attuazione del Sinodo diocesano».

La mancanza di una normativa specifica può far sembrare che queste forme assembleari siano un luogo più “snello” e “democratico” rispetto al Sinodo diocesano, ma allo stesso tempo non le esime dal rischio di essere riproduzioni parziali e poco fedeli dell'immagine di quella Chiesa particolare, o eventi scollegati da un'effettiva efficacia pastorale, o dove si rischia di non tutelare e realizzare una vera consultività ecclesiale.

Le altre strutture a servizio della vita sinodale

Nei numeri successivi il documento della Commissione Teologica si sofferma sulle altre strutture sinodali della Chiesa particolare, elencando gli organismi previsti dalla normativa codiciale come aiuto al ministero del Vescovo e alla sua guida pastorale, e cioè «la Curia diocesana, il Collegio dei Consultori, il Capitolo dei canonici e il Consiglio per gli affari economici» (n. 80), e offrendo poi alcune indicazioni per quanto riguarda il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano, indicati come gli «ambiti permanenti di esercizio e di promozione della comunione e della sinodalità» (n. 80). Di questi due consigli nel n. 81 si ricordano i principi che sono stati enunciati dal Vaticano II, ma non si entra nello specifico della normativa canonica.

Per quanto riguarda il Consiglio presbiterale, il Codice ne indica come finalità la promozione del «bene pastorale della porzione del popolo di Dio» (can. 495 § 1), mentre *Apostolorum successores* al n. 182 specifica tale finalità, e la natura consultiva del consiglio, affermando che esso sia

«chiamato a coadiuvare il Vescovo su ciò che riguarda il governo della diocesi. Esso è anche la sede idonea per fare emergere una visione di insieme della situazione diocesana e per discernere ciò che lo Spirito Santo suscita per mezzo di persone o di gruppi; per scambiare pareri ed esperienze; per determinare, infine, obiettivi chiari dell'esercizio dei vari ministeri diocesani, proponendo priorità e suggerendo metodi».

Allo stesso tempo, il Codice stabilisce che il Vescovo debba ascoltare il Consiglio presbiterale nelle questioni di maggiore importanza e lascia aperta la possibilità che ne debba avere il consenso in casi indicati espressamente dal diritto (cfr. can. 500 § 2). Ma, mentre il Codice già offre alcune questioni su cui debba essere consultato¹⁰, non ci sono norme di diritto universale che obblighino il Vescovo ad avere il consenso di questo Consiglio.

Mi sembra utile richiamare come *Apostolorum successores* descriva la dinamica sinodale propria di questo organismo, perché potrebbe essere la traccia per esperire in futuro specifiche questioni su cui

⁹ Cfr. E. ZANETTI, «Nel Sinodo diocesano l'unico legislatore è il vescovo diocesano...» (can. 466), in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 63-68; G. ROUTHIER, *Le synode diocésain*, Ottawa 1995, pp. 34-40.

¹⁰ Cfr. can. 461 § 1, can. 515 § 2, can. 531, can. 536 § 1, can. 1215 § 2, can. 1222 § 2, can. 1263.

si possa prevedere che il Consiglio presbiterale dia il proprio consenso quale condizione previa all'agire del Vescovo:

«con il suo atteggiamento di dialogo sereno e attento ascolto di quanto viene espresso dai membri del Consiglio, il Vescovo incoraggerà i sacerdoti ad assumere posizioni costruttive, responsabili, lungimiranti, avendo a cuore soltanto il bene della diocesi. Al di là delle visioni parziali e personalistiche, il Vescovo diocesano cercherà di promuovere all'interno del Consiglio un clima di comunione, di attenzione e di ricerca comune delle soluzioni migliori. Eviterà di dare l'impressione dell'inutilità dell'organismo e condurrà le riunioni in modo che tutti i consiglieri possano esprimere liberamente il loro parere» (n. 182).

Molto più fragile è, invece, la normativa del Codice che riguarda il Consiglio pastorale diocesano. Innanzitutto, si tratta di un organismo non obbligatorio e lasciato alla libera valutazione del Vescovo, come prevede il can. 511, mentre *Apostolorum successores* arriva a indicare che sia «bene che in ogni diocesi si costruisca il Consiglio pastorale diocesano» (n. 184).

Al Consiglio pastorale diocesano nel Codice non sono affidate specifiche materie al punto che si è dovuto stabilire al can. 514 § 2 che sia convocato almeno una volta all'anno. Infatti, il can. 511 identifica in modo generico che il compito del Consiglio pastorale diocesano di studiare, valutare e proporre conclusioni operative, abbia come oggetto «le attività pastorali della diocesi». Il testo del canone riprende alla lettera il testo del motu proprio *Ecclesiae Sanctae* I, 16 § 1, tralasciando però la significativa espressione «al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del Popolo di Dio con il Vangelo». Viene così a mancare il richiamo alle finalità, con il rischio di trasformare l'attività del consigliare in una forma di studio e valutazione di varia natura, ma priva dell'unico e significativo riferimento all'impegno per una traduzione nel tempo e nei luoghi dove quella porzione del Popolo di Dio è chiamata a vivere e annunciare il Vangelo.

A sua volta, il direttorio *Apostolorum successores* al n. 184 evidenzia tutta la problematicità della consultività di questo organismo e prova a indicare alcune specifiche materie su cui si possa realizzare quel compito specifico:

«Il lavoro del Consiglio è, pertanto, di *natura consultiva*, e deve essere sempre contraddistinto da un delicato rispetto sia della giurisdizione episcopale che dell'autonomia dei fedeli, individui o associati, senza pretese direttive o di coordinamento estranee alla sua natura. Tuttavia, il Vescovo deve tenere nella dovuta considerazione il parere dei membri del Consiglio, in quanto responsabile collaborazione della comunità ecclesiale al suo ufficio apostolico. Il Vescovo può proporre alle discussioni del Consiglio temi relativi alle *attività pastorali* della diocesi: come per esempio, il piano pastorale, le diverse iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche diocesane, i mezzi per migliorare la formazione dottrinale e la vita sacramentale dei fedeli, il modo di facilitare il ministero pastorale dei chierici, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi della Chiesa, ecc. Affinché l'operare del Consiglio risulti più efficace, converrà che le sessioni siano precedute da un adeguato studio preparatorio, servendosi a tal fine dell'aiuto delle istituzioni e degli uffici pastorali diocesani».

La fragilità della normativa e le difficoltà che emergono nella prassi sembrano discostarsi dalle affermazioni del documento della Commissione Teologica laddove si indica che il Consiglio pastorale possa diventare «all'occasione anche luogo di decisioni sotto la specifica autorità del Vescovo» (n. 81). Allo stesso modo, posto che il Consiglio pastorale è, secondo il dettato del can. 513 § 1, «costituito a tempo determinato», oggi non è pensato nel Codice come «struttura permanente più propizia all'attuazione della sinodalità nella Chiesa particolare» (*La sinodalità...*, n. 81): si tratta, allora, di porre in atto un percorso che porti effettivamente questo organismo a realizzare lo stile sinodale proprio della Chiesa particolare.

La sinodalità nella parrocchia

Faccio a questo punto solo un breve accenno ad una dimensione della sinodalità che il documento della Commissione Teologica richiama a libello parrocchiale. Nei nn. 83 e 84 per indicare la

sinodalità nella vita della parrocchia si fa riferimento ai due organismi di partecipazione previsti dal Codice: il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Si tratta di due organismi pensati nella normativa canonica come aiuto al parroco, il primo per «promuovere l'attività pastorale» (can. 536 § 1), il secondo per l'«amministrazione dei beni della parrocchia» (can. 537).

Il n. 84 del documento della Commissione Teologica si preoccupa della necessità di rendere obbligatorio il Consiglio pastorale, dimenticando che non sia obbligatorio quello diocesano e soprattutto che, già a norma del can. 536 § 1, la costituzione di questo Consiglio nelle parrocchie diventa obbligatoria laddove il Vescovo lo abbia ritenuto opportuno.

Forse nella dinamica sinodale sarebbe più opportuno valutare come tale Consiglio possa rispondere alla logica degli «alcuni», e quindi quali siano gli strumenti con cui i «tutti» entrano nella consultività, e soprattutto pensare a renderlo un organismo funzionale anche rispetto a nuove forme di collaborazione o aggregazione di piccole parrocchie, o a strutture intermedie nelle grandi parrocchie. In questa materia si deve davvero pensare a rendere il Consiglio pastorale occasione sinodale, e non solo organismo tecnico-operativo o assemblea qualifica in cui la comunità parrocchiale è semplicemente informata delle decisioni del parroco. Ma si tratta di questioni affidate alle determinazioni delle singole Chiese particolari, in quanto la normativa canonica demanda al Vescovo di regolare i modi di attuazione e le specifiche determinazioni statutarie di questo organismo.

Consultività e rappresentatività

Richiamate le disposizioni normative relative alle strutture e agli eventi sinodali già previsti nel Codice, mi soffermo su due questioni che attraversano in modo trasversale le dinamiche di questi organismi, e in cui concretamente si mette in gioco la possibilità di realizzare un'effettiva sinodalità.

Il tema della consultività

Un primo tema, spesso oggetto di dibattito intorno alle conseguenze pratiche che comporta e alla disaffezione che avrebbe suscitato verso i vari luoghi di partecipazione ecclesiale, è quello del voto consultivo.

Come già vi ho ricordato, sia per il Sinodo diocesano, che per il Consiglio presbiterale e per i Consigli pastorali diocesano e parrocchiale, il codice esplicitamente riporta la disposizione che a questi organismi compete solo «voto consultivo» (cann. 466. 500 § 2. 514 § 1. 536 § 2).

L'espressione non è delle più felici.

L'indicazione che si possa giungere a un voto sembra delineare che sulle specifiche questioni questi organismi debbano poter elaborare a una sorta di determinazione espressione dell'assemblea dei membri, che verrebbe in questo caso affidata come «consiglio» a chi lo presiede. Per realizzare questa indicazione si dovrebbe, allo stesso tempo, poter pensare che si giunga a votazione di testi, mozioni o delibere, e che, a fronte di formulazioni precise, i presenti possano esprimere con il proprio voto l'adesione a quanto proposto, o porsi in posizione contraria, o astenersi.

Come ben sappiamo, però, la logica del voto porta sia alla polarizzazione tra maggioranza e minoranza, sia alla necessità di perdere la ricchezza della dinamica del consigliare, fatto dall'apporto della sensibilità di molti, per giungere a un testo che possa raccogliere in modo sintetico quanto emerso. Il tutto con il rischio di scivolare nell'idea di una determinazione che, a questo punto, dovrebbe prevedere anche la posizione di chi presiede per essere veramente espressione di quell'organismo nel suo insieme: ma in questo modo non avrebbe più alcun significato di consultività, in quanto chi presiede è colui che accoglie il consiglio e non lo formula.

La stessa espressione «consultivo» perde gran parte della sua ricchezza teologica ed ecclesiale se abbinata al termine «voto». Consultivo, infatti, dice del modo con cui si avvia e si realizza il processo decisionale. A chi presiede, a cui spetta giungere alla decisione su cui è consigliato, è offerto un consiglio la cui necessità non nasce dal fatto che il presidente, sia esso il Vescovo a livello diocesano o il parroco a livello parrocchiale, non abbia elementi sufficienti per decidere,

come avviene nella consultività prevista negli ordinamenti civili: come già richiamato, nella Chiesa la consultività è determinata e giustificata dalla necessità di ascoltare la comunità ecclesiale e i fedeli che ne fanno parte, i quali hanno il diritto-dovere previsto dal can. 212 § 3, in forza della dignità e competenza di ciascuno, di offrire quegli elementi necessari alla ricerca del bene che si è chiamati a riconoscere e realizzare nella scelta che verrà assunta, un bene che è quello della comunità stessa¹¹.

Una più ampia riflessione sulla natura della sinodalità potrebbe offrire ulteriori elementi per dare consistenza alle espressioni della consultività ed evitare che le dinamiche proprie della votazione creino illusioni sul valore quasi deliberativo delle determinazioni di queste strutture di partecipazione, o alimentino contrapposizioni, semplificazioni, forzature che andrebbero a snaturare il senso stesso di questi organismi.

Il documento della Commissione Teologica Internazionale al n. 68 descrive la dinamica della consultazione come modalità in cui si attua la partecipazione dei fedeli alla corresponsabilità ecclesiale:

«la distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo non deve portare a una sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi nelle diverse assemblee sinodali e nei diversi consigli. L'espressione *votum tantum consultivum*, per designare il peso delle valutazioni e delle proposte in tali sede avanzate, risulta inadeguata se la si comprende secondo la *mens* del diritto civile nelle sue diverse espressioni. La consultazione che si esprime nelle assemblee sinodali è infatti diversamente qualificata, perché i membri del Popolo di Dio che vi partecipano rispondono alla convocazione del Signore, ascoltano comunitariamente ciò che lo Spirito dice alla Chiesa attraverso la Parola di Dio che risuona nell'attualità e interpretano con gli occhi della fede i segni dei tempi. Nella Chiesa sinodale tutta la comunità, nella libera e ricca diversità dei suoi membri, è convocata per pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e consigliare nel prendere le decisioni pastorali più conformi al volere di Dio. Per giungere a formulare le proprie decisioni, i Pastori debbono dunque ascoltare con attenzione i desideri (*vota*) dei fedeli. Il diritto canonico prevede che essi, in casi specifici, debbano operare solo dopo aver sollecitato e acquisito i diversi pareri secondo le formalità giuridicamente determinate».

La vera novità di questo testo non è tanto nell'interpretazione del termine *consultivum*, quanto nella scelta di non ridurre il *votum* al semplice numero, proprio dei sistemi elettorali e parlamentari, ma recuperando un senso maggiormente vicino alla tradizione ecclesiale: si parla, infatti, di un dovere dei pastori nell'ascoltare «con attenzione i desideri (*vota*) dei fedeli». Non si tratta, quindi, di una semplice somma di voti, che spesso polarizzano le questioni tra maggioranza e minoranza, favorevoli o contrari, quanto piuttosto dell'ascolto di un pensiero, di attese e proposte che permettano di affrontare in modo compiuto la questione e offrire tutti gli elementi necessari a chi è chiamato a decidere per il bene della comunità.

Lo stesso dovrebbe valere per il *votum deliberativum*, in modo non dissimile da ciò che avviene nei collegi giudicanti dei Tribunali ecclesiastici: ogni giudice è chiamato a portare il proprio *votum*, cioè a offrire una personale argomentazione che si concretizza nella risposta da dare alla domanda oggetto della causa. Il confronto nel collegio non è semplicemente una votazione a maggioranza, ma il dialogo tra le posizioni e i diversi modi di argomentare, che conduce a una decisione che non più è la somma dei singoli pareri, ma espressione del volere del collegio nel suo insieme.

Il n. 69 del documento della Commissione Teologica ben descrive questo percorso che costituisce il processo di elaborazione delle decisioni che si realizzano in strutture e processi ecclesiali ai diversi livelli:

«Non si dà esterioresità né separazione tra la comunità e i suoi Pastori – che sono chiamati ad agire in nome dell'unico Pastore –, ma distinzione di compiti nella reciprocità della comunione. Un sinodo, un'assemblea, un consiglio non può prendere decisioni senza i legittimi Pastori. Il

¹¹ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *La natura della consultività ecclesiale*, in *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, a cura di M. Rivella, Milano 2000, pp. 23-32.

processo sinodale deve realizzarsi in seno a una comunità gerarchicamente strutturata. In una Diocesi, ad esempio, è necessario distinguere tra il processo per elaborare una decisione (*decision-making*) attraverso un lavoro comune di discernimento, consultazione e cooperazione, e la presa di decisione pastorale (*decision-taking*) che compete all'autorità del Vescovo, garante dell'apostolicità e cattolicità. L'elaborazione è un compito sinodale, la decisione è una responsabilità ministeriale. Un pertinente esercizio della sinodalità deve contribuire a meglio articolare il ministero dell'esercizio personale e collegiale dell'autorità apostolica con l'esercizio sinodale del discernimento da parte della comunità».

Il tema della rappresentatività

Un secondo tema è quello della rappresentatività dei membri di questi organismi.

Ho già richiamato come nella costituzione dell'assemblea sinodale *Apostolorum successores* ricordasse la necessità di una composizione che «rifletta la diversità di vocazioni, di impegni apostolici, di origine sociale e geografica che caratterizza la diocesi, procurando però di affidare ai chierici un ruolo prevalente, secondo la loro funzione nella comunione ecclesiale» (n. 169).

Per il Consiglio presbiterale, il can. 499 ricorda che in esso «i sacerdoti del presbiterio siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi».

Per quanto riguarda il Consiglio pastorale diocesano, il can. 512 § 2 stabilisce che

«i fedeli designati [...] siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati»,

mentre il direttorio *Apostolorum successores* precisa al n. 184, proprio in tema di rappresentanza, che «anche se a rigore non rappresenta i fedeli, il Consiglio deve essere una *immagine fedele* della porzione del Popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare». Dunque, non si vuole delineare una rappresentatività personale o di categoria, ma indicare nel Consiglio pastorale diocesano quel luogo in cui trova rappresentanza la Chiesa particolare nel suo insieme, con la varietà di competenze, attività, persone che compongono quella porzione del Popolo di Dio.

In modo simile, il Consiglio pastorale parrocchiale è costituito dai fedeli «insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio» (can. 536 § 1), indicando così sia gli altri ministri ordinati che non sono il parroco, sia quei laici o quei consacrati a cui sia stato affidato un ufficio nella cura pastorale. In questo caso, si può pensare, per analogia con l'espressione utilizzata dal can. 512 § 2, che l'immagine della parrocchia che il Consiglio dovrebbe fedelmente riprodurre sia costituita da quelli che in essa hanno un ufficio, un incarico o un compito specifico nell'azione pastorale accanto a chi sia semplicemente parte della comunità stessa.

Un primo aspetto problematico legato alla rappresentatività è quello della modalità di designazione dei membri di tali strutture sinodali.

Solitamente in tutti questi organismi si trovano membri di diritto, altri eletti con forme e livelli diversi di partecipazione (eletti o in alcuni casi designati da gruppi, associazioni, movimenti, ed eletti tra gli altri membri della comunità...), e da una parte di membri designati da chi presiede.

L'elezione dei membri dovrebbe garantire una partecipazione della "base", salva la difficoltà di coinvolgere effettivamente le diverse espressioni della comunità ecclesiale, ancor di più se si pensa a quella diocesana o di una grande parrocchia cittadina, e con il rischio che l'eletto si senta rappresentativo solo di una specifica appartenenza e che gli elettori esercitino la logica, propria dei sistemi democratici, della delega all'eletto.

La designazione, dall'altra parte, dovrebbe garantire un riequilibrio dei membri che sia più vicino all'effettiva riproduzione fedele della comunità di cui quell'organismo, a livello diocesano o parrocchiale, è espressione, ma con il rischio che chi presiede scelga fedeli a lui vicini o che questi si sentano in dovere di "schierarsi" sulle posizioni di chi li ha scelti.

Queste sottolineature si riflettono su un secondo aspetto problematico della rappresentatività, e cioè il legame tra questi organismi e la comunità in essi rappresentata.

La logica della rappresentatività corporativa, o di appartenenza, tende a riprodurre le suddivisioni della comunità, con lo sguardo concentrato sulle esigenze della realtà a cui si appartiene sia essa una zona vicariale, una parrocchia, un gruppo, un'associazione, o un movimento, e rischia di accentuare la difficoltà nel costruire un effettivo consigliere che guardi al bene di una comunità che non è semplicemente la somma delle sue parti.

Allo stesso modo, la logica della rappresentatività per delega, pone il problema del rapporto tra il rappresentante e i rappresentati, dei modi in cui questi possano far giungere effettivamente la loro voce attraverso il loro "rappresentante", e quanto quest'ultimo possa consigliare non solo riportando la posizione dei propri rappresentati ma con uno sguardo attento alla vita e al bene della comunità nel suo insieme. Si pensi al caso in cui l'eletto al Consiglio pastorale diocesano rappresenti un ampio settore di una Diocesi o un numero considerevole di parrocchie: ci si può domandare come egli possa mantenere un dialogo costruttivo con chi lo ha designato mancando magari momenti ordinari in cui egli possa interagire con le realtà da lui rappresentate.

Un terzo aspetto problematico legato alla rappresentatività è il fatto che in questi organismi ognuno conta per uno, e non per l'importanza di chi lo abbia designato o per il fatto di essere membro di diritto, ministro ordinato, fedele consacrato o fedele laico. In questo senso, questi organismi dovrebbero essere davvero il luogo di una sinfonia di diversità che si accordano in un progressivo "con-sentire", sapendo far valere le specificità e le competenze, ma senza che ci sia uno o pochi che possano pensare di rappresentare tutto l'insieme.

In conclusione

Dopo queste troppe e inutili parole, e la grande pazienza che vi ho chiesto di esercitare, in conclusione mi limito ad affidare queste povere riflessioni ai percorsi di ulteriore approfondimento che avrete modo di attuare, provando a individuare in quali modi già si attua uno stile sinodale nelle strutture e negli organismi diocesani e parrocchiali, e quali attenzioni siano da tener presenti nel preparare e gestire i singoli eventi sinodali, dalla semplice riunione del Consiglio pastorale parrocchiale al cammino di avvicinamento al Sinodo diocesano.

Il documento della Commissione Teologica ci ricordava alcune azioni che realizzano questo stile sinodale: *convocare*, perché si realizzi un vero incontro tra tutti i membri del Popolo di Dio e non solo uno scambio di informazioni; *ascoltare*, dinamica essenziale per una sinodalità che sia azione di comunione; *discernere*, per cercare, riconoscere e realizzare il bene di questa concreta comunità ecclesiale.

La sinodalità, che si dovrebbe attuare concretamente in strutture e singoli eventi, chiede allora *un'adeguata preparazione*, che sappia realizzare quella dinamica che coinvolge e ascolta i "tutti", *un'attenta celebrazione*, dove "alcuni" costruiscono, con il proprio consigliare e con-sentire, l'azione di chi come "uno" è chiamato a decidere, e *un vero processo di ricezione*, luogo in cui la decisione sinodale si confronta con il tempo e si realizza con la corresponsabilità di tutto il Popolo di Dio.

Le norme canoniche, a loro volta, si pongono a servizio e tutela di questo percorso sinodale, così che davvero si possano realizzare dinamiche propriamente ecclesiali di partecipazione e discernimento, offrendo strutture che siano riflesso di comunità ecclesiali in cui si prenda sul serio la logica dell'ascolto e del con-sentire ecclesiale, e riconoscendo le forme ministeriali di uno stile che appartiene a tutto il Popolo di Dio (e non solo ad alcuni soggetti), ma che si realizza nel concreto della vita delle persone e del loro impegno vissuto come profondamente ecclesiale anche quando non si attua in servizi esclusivamente intra-ecclesiali.

Grazie e buon lavoro!

d. Alessandro Giraudo